



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.11.2006
COM(2006) 680 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive
nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 234/2004 riguardante la Liberia vieta la prestazione di determinati servizi relativi alle armi e agli equipaggiamenti militari, l'importazione di legname rotondo e di prodotti del legno, nonché l'importazione di diamanti grezzi, in conformità delle posizioni comuni 2006/31/PESC e 2006/518/PESC, della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti di quest'ultimo.
- (2) Con la risoluzione 1689(2006) del 20 giugno 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, tra l'altro, di sospendere il divieto sulle importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno per un periodo di novanta giorni. Al termine di tale periodo, il Consiglio di sicurezza avrebbe deciso se ripristinare o meno il divieto sulle importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno.
- (3) Il Consiglio di sicurezza ha esaminato la questione il 20 ottobre 2006 e ha concluso che il ripristino del divieto sulle importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno non era giustificato.
- (4) In considerazione di quanto precede, la Commissione propone di abrogare la disposizione del regolamento (CE) n. 234/2004 che vieta le importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno dalla Liberia.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

viste la posizione comune 2006/31/PESC, del 23 gennaio 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia¹ e la posizione comune 2006/518/PESC, del 24 luglio 2006, che modifica e proroga alcune misure restrittive nei confronti della Liberia²,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di attuare le misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la posizione comune 2004/137/PESC, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia³ prevedeva l'attuazione delle misure definite nella suddetta risoluzione 1521(2003) nei confronti della Liberia e il divieto di prestare alla Liberia assistenza finanziaria connessa ad attività militari. In linea con le risoluzioni 1647(2005), 1683(2006) e 1689(2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le posizioni comuni 2006/31/PESC e 2006/518/PESC hanno confermato l'ulteriore proroga delle misure restrittive della posizione comune 2004/137/PESC e apportato determinate modifiche.
- (2) Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio⁴ vieta la prestazione alla Liberia di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari, l'importazione di diamanti grezzi dalla Liberia, nonché l'importazione di legname rotondo e di prodotti del legno originari di tale paese.
- (3) Il 20 giugno 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1689(2006). Esso ha deciso, tra l'altro, di non rinnovare il divieto riguardante le importazioni di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, imposto dal paragrafo 10 della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e scaduto, dopo diverse proroghe, il 20

¹ GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38.

² GU L 201 del 25.7.2006, pag. 36.

³ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/902/PESC (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 113).

⁴ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/2006 (GU L 201 del 25.7.2006, pag. 1).

giugno 2006. Il Consiglio di sicurezza ha espresso la propria determinazione a ripristinare tale divieto se la Liberia non avesse adottato, entro novanta giorni, la legislazione forestale proposta dalla commissione di controllo della riforma forestale creata dal governo liberiano.

- (4) Il Consiglio di sicurezza ha esaminato la questione il 20 ottobre 2006 e ha concluso che la Liberia aveva adottato la legislazione forestale necessaria. Ha pertanto deciso di non ripristinare il divieto.
- (5) Occorre quindi abrogare retroattivamente, con effetto dal 19 settembre 2006, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 234/2004, che vieta le importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno dalla Liberia e che era stato sospeso dal 23 giugno 2006 al 18 settembre 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 234/2004 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*